



## Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)

1° Settore Ufficio Deliberazioni

<b>ORIGINALE</b>	<b>di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE</b>
<del>COPIA</del>	

N. 214 Registro deliberazioni  Del 24/12/2019	<b>OGGETTO: Approvazione piano delle assunzioni 2019/2021.</b>
--	--

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di dicembre, alle ore 11,00 e segg. nella Sede municipale.

La Giunta municipale di Milazzo si è riunita con l'intervento dei Signori:

N.ro	Cognome	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	FORMICA	GIOVANNI	Sindaco	X	
2	ITALIANO	FRANCESCO	Assessore	X	
3	DI BELLA	GIOVANNI	Assessore	X	
4	TORRE	CARMELO	Assessore		X
5	PRESTI	SALVATORE	Assessore	X	
6	CRISAFULLI	GIUSEPPE	Assessore		X
7	RUELLO	PIERPAOLO	Assessore	X	

Presiede il Sindaco. Avv. Giovanni Formica.

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Francesca Santangelo

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza e constatato la presenza del numero legale, invita la Giunta municipale a deliberare sull'argomento di cui in oggetto.

### LA GIUNTA MUNICIPALE

#### In continuazione di seduta

VISTA la proposta di deliberazione di cui in oggetto, il cui testo è riportato nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta è munita dei pareri e dell'attestazione prescritti dagli articoli 53 ce 55 della Legge 08.06.1990, n. 142, che ha modificato l'Ordinamento regionale EE.LL. per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11.12.1991, n. 48, resi dai Dirigenti competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

CON VOTI unanimi espressi nei modi e termini di legge;

### D E L I B E R A

di approvare la proposta di cui in premessa nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.

**Con successiva unanime votazione il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente esecutivo.**





**COMUNE DI MILAZZO**  
Città Metropolitana di Messina  
1° SETTORE – Affari Generali e Politiche Sociali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE n. 155 del 23.12.2019

IL PROPONENTE: Il Sindaco Avv. Giovanni Formica

**OGGETTO: Approvazione piano delle assunzioni 2019/2021**

**PREMESSO:**

**A)- RIFERIMENTI NORMATIVI**

**l'art. 39, comma 1, legge 27/12/1997, n. 449** stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12/3/1999, n. 68 (categorie protette);

**l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000** estende il suddetto obbligo di programmazione triennale agli EE.LL., finalizzato altresì alla riduzione programmatica delle spese del personale;

**l'art. 19, comma 8, legge 28/12/2001, n.448** fa obbligo agli organi di revisione contabile di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del citato principio di riduzione complessiva della spesa;

**l'art. 6 del D.Lgs 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 75/2017** stabilisce che la dotazione organica è la somma del personale in servizio e di quello di cui è programmata l'assunzione, nel rispetto delle capacità assunzionali;

**l'art. 1 comma 221 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016)** ha previsto che le Regioni e gli Enti Locali debbano provvedere alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni;

**l'art. 3 comma 1 della L.R. 29/12/2016 n. 27** ha previsto la possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato i cui costi complessivi annui, nonché gli aspetti connessi all'inquadramento giuridico ed economico sono uguali a quelli relativi ai contratti a tempo determinato in essere al 31/12/2015;

**l'art. 3, commi 6 e 10, della L.R. n. 27 del 29/12/2016** ha riconosciuto, per gli Enti che provvedono all'assunzione dei soggetti inseriti nell'elenco di cui all'art. 30, co.1, della L.R. n. 5/2014, un contributo per l'intera durata del rapporto di lavoro nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'Ente nell'anno 2015, parametrato in base ai soggetti assunti;

**l'art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75**, volto al superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, dispone quanto segue:

- **Comma 1.** "Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti: a) risultati in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con

contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni”

**l'art. 26, comma 6, della L.R. n. 8/2018** ha previsto che: “ gli Enti Locali, in conformità a quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 75/2017, provvedono ad avviare, entro il 31/12/2018, le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato anche part-time, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31/12/2015...”

**l'art. 22, comma 2, della L.R. n. 1 del 22/02/2019** dispone che le procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 27/2016 e dell'art. 26, comma 6, della L.R. n. 8/2018, “sono da intendersi ... procedure di reclutamento straordinario volte al superamento del precariato storico, che prescindono dalle procedure rivolte all'esterno e sono interamente riservate ai soggetti richiamati nel medesimo art.26”;

**l'art. 22, comma 3, della L.R. n. 1 del 22/02/2019** prevede che il reclutamento con le procedure di cui alla LR. 21/12/1995 n 85, LR 14/04/2006, n. 16, alla LR. 29/12/2003 n. 21 e alla LR. 31/12/2007, n. 27 è requisito utile ai fini dell'applicazione dell'art. 20, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25/05/2017, n 75.”

**l'art. 22, comma 15, del D.Lgs. 75/2017** prevede disposizioni sulle progressioni di carriera e, in particolare la possibilità per il triennio 2018/2020 di bandire concorsi interamente riservati al personale dell'Ente nel tetto del 20% dei posti messi a concorso per ogni categoria;

**La nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze — Ufficio del coordinamento Legislativo** con la quale non è stato fatto alcun rilievo all'art. 22 della L.R. n. 1/2019;

## B)- CAPACITA' ASSUNZIONALI.

1) **L'art. 14 bis del D.L. n. 4 del 28/01/2019**, convertito in legge n. 26 del 30/03/2019 ha previsto:

- **la modifica dell'art. 3 comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90**, come di seguito indicato : “ *A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente. L'art. 76, comma 7, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2 bis, del citato D.L. n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti”;*
- **l'inserimento del comma 5 — sexies.** “per il triennio 2019 — 2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le Regioni e gli Enti Locali possono computare, ai fini delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella **medesima annualità**, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.”;

Ai sensi **dell'art. 3, del D.L. 90/2014** le possibilità di assunzione, a decorrere dall'anno 2019 sono fissate nel tetto del 100% dei risparmi del personale cessato nell'anno precedente. Lo stesso tetto

opera anche allo stato attuale della normativa anche per gli anni successivi, quindi con riferimento all'arco temporale di cui al presente provvedimento per gli anni 2020 e 2021;

**CONSIDERATO** che le disposizioni di cui sopra impongono all'Amministrazione Comunale un'attenta analisi della propria struttura organizzativa al fine di renderla il più funzionale possibile ai programmi da realizzare nel corso del mandato amministrativo, nell'ottica di contenimento della spesa imposta dalle norme;

**DATO ATTO** che:

- il comune di Milazzo ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con deliberazione consiliare n. 101 del 08 novembre 2016 ed ha approvato, con deliberazione consiliare n. 13 del 28 febbraio 2018, il bilancio stabilmente riequilibrato riferito all'esercizio finanziario 2015;

- che con deliberazione della G.M. n. 193 del 15/11/2018 l'ente ha provveduto, ai sensi dell'art. 259, comma 6, del d.lgs. n. 267/00, alla rideterminazione della dotazione organica nel rispetto del parametro medio dipendenti/popolazione di 1/146, fissato - per il triennio 2017/2019 - con Decreto del Ministero dell'Interno del 14.04.2017, per i comuni appartenenti alla fascia demografica (da 20.000 a 59.999 abitanti) - nella quale è ricompreso il Comune di Milazzo;

- detta dotazione, così come rideterminata nella consistenza complessiva di n. 218 posti a tempo pieno, di cui 5 posizioni dirigenziali, n. 7 in cat. D3, n. 34 in cat. D, n. 90 in cat. C, n. 19 in cat. B3, n. 15 in cat. B e n. 38 in cat. A - con un costo teorico complessivo, al netto del salario accessorio, di € 6.640.665,20 -, è stata approvata dalla Commissione per la Stabilità finanziaria degli enti locali (c.d. COSFEL) nella seduta del 21 novembre 2017;

- a mente dell'art. 267 del d.lgs. n. 267/00, per la durata del risanamento, come definita dall'art. 265 del predetto decreto, la dotazione organica rideterminata ai sensi dell'art. 259 non può essere variata in aumento;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del 15.10.2019 l'Ente ha approvato il Bilancio di Previsione autorizzatorio 2018/2020 e il DUP;

**CONSIDERATO** che il richiamato art. 6 del Decreto Legislativo 165/2001, come modificato dall'art. 4 del Decreto legislativo 75/2017:

- ha introdotto il superamento del tradizionale concetto di "dotazione organica" che, come indicato nelle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Pubbliche Amministrazioni" emanate dal Ministero per la Semplicazione e la Pubblica Amministrazione e pubblicate sulla GU n. 173 del 27/07/2018, si sostanzia ora in un valore finanziario che non può essere superiore alla spesa massima sostenibile calcolata in base alla vigente normativa. Detta spesa massima, per gli Enti Locali, è pari alla spesa di personale media sostenuta dall'ente nel triennio 2011-2013 ex art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per gli enti in dissesto, inoltre, - stante il disposto di cui al richiamato art. 267 del d.lgs. n. 267/00 - deve ritenersi sussistente l'ulteriore limite dato dalla consistenza numerica della dotazione organica, così come rideterminata ex art. 259 del citato d.lgs. n. 267/00, che non può essere variata in aumento per tutta la durata del risanamento;

- ha previsto una nuova metodologia nella definizione dei piani di fabbisogno, finalizzata - in coerenza con la programmazione dell'ente complessivamente intesa e con le citate linee di indirizzo - ad ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e a perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;

- ha previsto, al comma 6, che le amministrazioni pubbliche che non provvedono all'approvazione del piano dei fabbisogni di personale redatto in conformità alla nuova disciplina legislativa ed alle relative Linee Guida emanate dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, non possono assumere nuovo personale;

**DATO ATTO** che, alla luce delle predette linee guida, il concetto di fabbisogno di personale implica un'attività di analisi ed una rappresentazione delle esigenze sotto un duplice profilo:

- quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alle funzioni dell'amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- qualitativo: riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare;

**CONSIDERATO** che in sede di elaborazione del piano triennale dei fabbisogni di personale i profili quantitativi e qualitativi devono convivere ritenendo che, soprattutto in ragione dei vincoli finanziari esterni che incidono sulla quantificazione del fabbisogno, le scelte qualitative diventano determinanti al fine dell'ottimale utilizzo delle risorse tanto finanziarie quanto umane;

**RILEVATO:**

- che gli Enti Locali ormai da oltre un decennio sono sottoposti a una severa disciplina vincolistica in materia di spese di personale e limitazioni al turn over. La capacità per gli amministratori locali di gestire efficaci politiche per il personale negli ultimi anni è stata fortemente compressa dalla legislazione finanziaria, che ne ha drasticamente ridotto l'autonomia organizzativa. Ciò ha compromesso in modo rilevante il buon funzionamento degli enti, in particolar modo di quelli in dissesto e sotto organico, impegnati questi ultimi nel già difficile e gravoso percorso di risanamento, in assenza delle necessarie risorse umane;

- che il personale a tempo indeterminato in servizio presso il Comune di Milazzo, dal gennaio 2010 al 1° settembre 2019, si è ridotto a seguito della cessazioni di numerosi dipendenti – come riportato nel seguente prospetto - ed attualmente consta di complessive 122 unità, con un'età media di 58 anni:

Anno	Unità cessate	Unità assunte
2010	12	
2011	15	
2012	10	
2013	2	
2014	9	
2015	6	
2016	6	2
2017	12	
2018	12	
2019	24	
<b>Totale</b>	<b>105</b>	<b>2</b>

- che il numero del personale a tempo indeterminato in servizio, posto in relazione al numero di abitanti del comune di Milazzo (31.882 al 31/12/2015), esprime il rapporto di 1/288 ben al di sotto di quello di 1/146 previsto, per il triennio 2017/2019, dal Decreto del Ministero dell'Interno del 14.04.2017 per gli enti in dissesto appartenenti alla fascia demografica (da 20.000 a 59.999 abitanti) di appartenenza dell'ente;

- che la registrata progressiva, drastica, diminuzione del personale, in assenza di turn-over, impedisce di assicurare il buon funzionamento dell'ente, con grave pregiudizio per i cittadini, sia in termini di minori servizi resi, sia per l'incremento, a carico del bilancio comunale, dei costi da inefficienza, in misura tale da superare di gran lunga i risparmi conseguenti alla intervenuta cessazione del personale;

- che, anche sulla scorta dei fabbisogni segnalati dai Dirigenti dell'ente, risultano gravi carenze in tutte le categorie e profili professionali, con particolare riferimento alle figure di tecnici, contabili, agenti della polizia municipale, assistenti sociali e operatori comuni, **e che conseguentemente non si rilevano situazioni di soprannumero;**

- che è vacante il posto di Dirigente Contabile, **figura infungibile** la cui mancanza, stante la assoluta carenza di personale dirigenziale (ridotto a 3 unità in servizio non in possesso della specifica qualificazione professionale per ricoprire il ruolo di responsabile del servizio finanziario), compromette il buon funzionamento dell'ente e pregiudica il percorso di risanamento faticosamente avviato;

**DATO ATTO** che:

- ex art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, la spesa media sostenuta nel triennio 2011/2013, calcolata al netto delle componenti escluse, risulta essere la seguente:

Spesa 2011	Spesa 2012	Spesa 2013	Spesa media
€ 9.905.417,00	€ 9.311.655,00	€ 9.016.490,00	€ 9.411.187,33

- il Comune di Milazzo ha rispettato il parametro di cui al comma 557 - *quater* dell'art. 1 della L. n. 296/2006, in quanto ha registrato nel 2018 una spesa, calcolata al netto delle componenti escluse, inferiore a quella media sostenuta nel triennio 2011/2013;

**DATO ATTO** che, ai fini del calcolo dei risparmi delle cessazioni e della capacità assunzionale, il costo annuo del personale, a far data dall'anno 2018, con riferimento alla posizione iniziale di ciascuna categoria, che tiene conto di stipendio tabellare annuo iniziale, 13<sup>^</sup>, indennità di comparto, elemento perequativo tab. D CCNL 2016/2018, oneri riflessi ed IRAP, risulta essere il seguente:

CATEGORIA	COSTO ANNUO
Cat. A	€ 26.319,92
Cat B3	€ 29.314,97
Cat C	€ 32.210,00
Cat D	€ 38.644,71
Dirigenti	€ 59.604,82

**PERTANTO** alla luce della vigente normativa e degli orientamenti formulati sul punto dalla Corte dei Conti, gli spazi assunzionali utilizzabili nel triennio 2019/2021 sono i seguenti:

NORMATIVA APPLICATA: Art 14 bis del DL 4/2019 convertito in legge 26 del 30.03.2019 modifica art 3 comma 5 DL 90/2014 : “.. è consentito il cumulo delle risorse per un arco temporale non superiore a 5 anni” e inserisce il comma 5 sexies: “Per il triennio 2019/2021 le Regioni e gli Enti locali possono computare ai fini delle capacità assunzionali per ciascuna annualità sia le cessazioni intervenute nell’anno precedente sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate solo a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”

Annualità	Risparmi da cessazione anno precedente (al netto delle cessazioni delle categorie protette)	Percentuale utile	Spazi e resti assunzionali
2015	€ 258.802,29	60%	€ 155.281,37
2016	€ 135.773,47	25%	€ 33.943,36
2017	€ 149.369,86	75%*	€ 112.027,39  Art 1 c 228 L 208/2015  Art 3 c 5 DL 90/2014 così come modificato dall’art 22 c 2 DL 50/2017 che modifica le parole “ i comuni sino a 10.000 in comuni superiori a 1000 abitanti
2018	€ 382.363,83	75% *	€ 286.772,87  Rif norm: come sopra
2019	€ 362.578,64	100%	€ 362.578,64  Mantenendo neutra l’assunzione e la cessazione di un dirigente avvenuta nell’anno 2018
2020	€ 346.704,3	100%	€. 1.044,025,74  cessati 2019 + cessati anno in corso di assunzione 2020 solo limiti di età

- la spesa del Dirigente contabile assunto nel 2017 e cessato nel 2018 è considerata neutra

**Per un totale di capacità assunzionale ordinaria pari a € 1.805.404,64 tenendo conto che:**

- Per gli anni 2017 e 2018, la percentuale di turn over è innalzata al 75%, ai sensi del secondo periodo dell’art. 1, comma 228, L 208/2015. Tale innalzamento è consentito per il Comune di Milazzo in quanto, come già evidenziato, il rapporto dipendenti/popolazione è inferiore a “1/146”, ovvero al rapporto dipendenti/popolazione fissato, per il triennio 2017/2019 per i Comuni della fascia demografica cui appartiene il Comune di Milazzo, ai sensi del decreto del Ministro



dell'Interno del 10 aprile 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 94 del 22 aprile 2017;

- i resti da capacità assunzionale 2015 (cessazioni 2014) e da capacità assunzionale 2016 (cessazioni 2015) restano vincolati ai fini del riassorbimento del personale posto in mobilità nell'ambito delle procedure di cui alla L.R. 4 agosto 2015, n.15 e s.m.i., in base alle previsioni dell'art. 2 della L.R. 27/2016;

- detta riserva risulta suffragata da quanto indicato nella circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 1/2015 e chiarito in sede nomofilattica dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, nel parere n. 26/2015/QMIG;

#### **DATO ATTO:**

- che non sono state ancora definite le procedure di reclutamento, già previste nel programma annuale delle assunzioni relativo al 2017, di n. 3 lavoratori disabili o appartenenti alle categorie protette (1 cat D con profilo professionale "istruttore Direttivo Tecnico" e di n. 2 cat. A con profilo professionale di "Operatore Generico") secondo gli obblighi stabiliti dagli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

- che con nota prot. n. 1949 del 9 maggio 2018, il Dipartimento Regionale Lavoro dell'Assessorato Regionale, ha comunicato che dall'esame del prospetto informativo presentato dall'ente in data 31/01/2018, questo comune è tenuto ad assumere, ai sensi della L. n. 68/1999, un numero complessivo di 4 disabili, ovvero un'unità in più rispetto alle tre già previste per programma dei fabbisogni riferito al precedente triennio;

**VISTI** l'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017 che consente alle pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, di elevare, ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale - ai soli fini dell'assunzione del personale precario in servizio presso gli enti e in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 20 -, "gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.";

- l'ulteriore disciplina prevista dall'art. 20, c. 4 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che prevede che "...omissis.. Le regioni a statuto speciale, nonché gli enti territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse, appositamente individuate con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalle regioni ai sensi del periodo precedente. I predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti

delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal presente articolo;

- l'art. 3 comma 10 della L.R. n. 27/2019, che prevede che la Regione garantisce la copertura finanziaria delle spese per la stabilizzazione dei precari. Al riguardo la Regione Siciliana, con Circolare n. 16042 del 5/11/2018 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, ha precisato che la suddetta copertura finanziaria viene assicurata come di seguito specificato:

a) in parte dal Fondo specifico istituito dall'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., che assegna agli enti sulla base del contributo concesso dalla Regione alla data del 31/12/2013 per ogni singolo lavoratore, nel limite delle risorse stanziato; si tratta di Fondo straordinario per compensare gli effetti derivanti dall'abrogazione delle norme indicate al comma 6 del medesimo articolo, da ripartire con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie sociali ed il lavoro, previo parere della Conferenza Regione – Autonomie locali; al riguardo si precisa che il bilancio di previsione della regione Siciliana, per gli esercizi finanziari 2017-2018 ha determinato uno stanziamento pari ad € 182.030.000,00;

b) per la restante parte (cd. quota complementare rispetto alla spesa originariamente a carico degli enti) si provvede:

– per i comuni a valere sulle assegnazioni annuali regionali (art. 6 comma 1 della L.R. n. 5/2014); pertanto, in sede di riparto delle assegnazioni annuali di parte corrente per i comuni, l'Amministrazione regionale deve provvedere a vincolare una parte delle assegnazioni annuali all'integrazione della copertura finanziaria per il pagamento delle spese derivanti dai contratti a tempo determinato prorogati dagli enti...omissis..”.

**CONSIDERATO** pertanto che possono essere, inoltre, utilizzate per i processi di stabilizzazione ex art. 20 c. 1 e 2 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, le seguenti ulteriori risorse aggiuntive:

- € **2.638.113,86** pari al contributo erogato al Comune di Milazzo dalla Regione Siciliana per l'anno 2019 DDG 525/S.2 del 10.12.2019 (Fondo straordinario per compensare gli squilibri finanziari delle Autonomie Locali derivanti dall'abrogazione delle norme recanti misure in favore dei lavoratori socialmente utili, nonché per le misure di stabilizzazione di cui all'art. 3 della L.R. n. 27/2016, cd. Fondo straordinario precari);
- € **132.000,00 ex art 12 L.R. 13/09**;
- **oltre € 512.908,83** quali somme previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017;

**Vista** la Circolare n. 16042 del 5/11/2018 della Regione Siciliana che, illustrando le modalità applicative dell'art. 26 della L.R. 8 maggio 2018 n. 8, con particolare riferimento al comma 8 precisa la provenienza e la durata della copertura finanziaria delle spese relative alla proroga o alla stabilizzazione dei precari (Fondo delle Autonomie Locali + quota complementare, dal 2019 al 2038).

Poiché nell'anno 2019 non è prevista alcuna assunzione, considerato che i tempi tecnici e la mancanza dei documenti contabili non lo consentono, per l'anno 2020 potranno essere destinate ad assunzioni le risorse complessivamente calcolate come da seguenti prospetti:

Capacità assunzionale ordinaria	€ 1.805.404,64
Cap. assunzionale ulteriore a valere su finanziamenti regionali (solo stabilizzazioni):	
Fondo straordinario precari	€ 2.638.113,86 + € 132.000,00
Art 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017	€ 512,908,83
<b>TOTALE stabilizzazioni</b>	<b>€ 3.283.022,69</b>

**VISTO**, altresì, l'art. 26 della L.R. n. 8 del 08/05/2018, recante “norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali”, a mente del quale:

- “5. Per le finalità inerenti al superamento del precariato, per il triennio 2018- 2020, è altresì utilizzabile la spesa di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, calcolata in misura corrispondente alla media del triennio 2015-2017 e, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al calcolo della spesa per il personale, al netto del contributo erogato dalla Regione, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40 bis, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.”;

- “6. Ferme restando le norme di contenimento della spesa del personale, limitatamente alle risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 (...), gli enti locali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, provvedono ad avviare, entro il 31 dicembre 2019 (nda: termine così differito con successiva norma regionale) le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato anche part-time, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente a valere sulle risorse regionali richiamate nel presente articolo, mediante le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, interamente riservate ai medesimi.”

**DATO ATTO** che ai sensi del comma 6 dell'art. 3 della L.R. n. 27 del 29/12/2017, per le assunzioni di soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, titolari di contratto a tempo determinato (tipologia a cui appartengono le 162 unità di personale a tempo determinato in atto in servizio presso l'ente), effettuate dai comuni con le procedure richiamate dal citato articolo 3 (tra cui figurano – ai sensi del comma 22, come modificato dall'art. 26, comma 1, della L.R. n. 8/2018 - i percorsi di stabilizzazione ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017), “a decorrere dalla data di assunzione, per l'intera durata del rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo, parametrato in base ai soggetti assunti, in misura pari a quanto previsto dal medesimo comma 10 e con le medesime modalità”, ovvero “nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015” e secondo le modalità di cui alla lett. a) del predetto comma 10;

**CONSIDERATO** che il fabbisogno di personale, sentiti i Dirigenti in relazione alle categorie ed ai profili professionali necessari per assicurare il buon funzionamento dell'ente, possa essere soddisfatto anche mediante la stabilizzazione del personale precario;

### **C)- PROCEDURE ASSUNZIONALI SPECIALI PER IL PERSONALE PRECARIO**

Relativamente alle procedure utilizzabili, al solo fine di consentire le stabilizzazioni del personale precario, la giurisprudenza amministrativa, in particolare il Consiglio di Stato, PAR 916/2017, consentiva come unica eccezione al concorso pubblico, disposizioni legislative solo se contenute entro norme di carattere eccezionali e transitorie, purché il personale da stabilizzare fosse stato all'epoca assunto con procedura concorsuale. Non riteneva ragionevole negli altri casi la chiamata diretta in quanto il concorso pubblico e le selezioni attraverso il collocamento rispondevano a logiche diverse: il primo, la scelta del miglior candidato, il secondo, la tutela dell'occupazione.

Su tale impianto normativo e giurisprudenziale si sono innestate tuttavia le norme speciali della Regione Siciliana e in particolare **l'art 26 LR 2018 n 8**, sopra richiamato e **l'art 22 comma 3 della LR 2019 n. 1**. Quest'ultimo testualmente recita: *il reclutamento con le procedure di cui alla LR. 21/12/1995 n 85, LR 14/04/2006, n. 16, alla LR. 29/12/2003 n. 21 e alla LR. 31/12/2007, n. 27 è requisito utile ai fini dell'applicazione dell'art. 20, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25/05/2017, n 75.*”

Un recentissimo parere della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana ha statuito che: “ *L'art 22 comma 3 della Legge Regionale 1/2019, recante disposizioni in ordine al requisito della lettera b) dell'art 20 comma 1 del D. Lgs 75/2017, nel suo testo vigente, consente agli enti locali di avvalersi delle speciali procedure di assunzione in via diretta delle categorie di lavoratori a tempo determinato a suo tempo reclutati in base alle norme regionali sopra citate (nдр) dal testo normativo, potendo fare affidamento alle risorse aggiuntive individuate dal legislatore regionale (art 26 LR 2018 n 8)*”

**CONSIDERATO** che, sulla base delle previsioni di cui al citato D.Lgs. n. 75/2017 sono state emanate le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche”;

**PRESO ATTO** della Deliberazione n. 38 del 28 marzo 2019, con la quale la Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha affermato che. “ *In tema di progressioni verticali, la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che anche il passaggio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ad una fascia funzionale superiore comporta l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate (Corte costituzionale, sentenza 23 luglio 2002, n. 373). Deve quindi dedursi che laddove l'amministrazione intenda procedere a progressioni*”

verticali, la stessa consumi il budget assunzionale per quell'esercizio finanziario. Mentre la spesa annuale per il personale risulterà incrementata solo per l'importo differenziale fra la categoria di provenienza e quella di destinazione, il budget assunzionale deve ritenersi eroso per l'integrale importo della retribuzione”.

**RITENUTO**, conseguentemente, di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021, dando atto che:

le assunzioni obbligatorie riservate ai disabili, nel rispetto delle soglie minime previste dalla legge 12/03/1999, n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili), non concorrono ai limiti di spesa relativi al turn-over e all'art.1 comma 557 legge 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

la salvaguardia della possibilità di esperire le procedure di mobilità volontaria nel rispetto delle disposizioni contenute nel comma 424 art. 1 della L. 190/2014 è stata altresì confermata dalla Corte dei Conti sez. controllo Regione Sicilia — con propria deliberazione n. 119/2015/PAR, attesa la neutralità dell'operazione che, in termini generali, non fa venir meno le risorse assunzionali;

**RITENUTO**, alla luce di tutto quanto sopra esplicitato, nonché delle carenze di personale, che, per come detto, riguardano tutte le categorie ed i settori in cui si articola l'organizzazione comunale, in base alla sostenibilità della spesa a carico del bilancio sopra evidenziata, la programmazione del fabbisogno di personale nel triennio 2019, 2020 e 2021, possa configurarsi come segue:

<b>PIANO TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2019/2021</b>				
<b>ASSUNZIONI ANNO 2019 – NESSUNA</b>				
<b>ASSUNZIONI ANNO 2020</b>				
<b>CATEGORIA</b>	<b>PROFILO</b>	<b>N. POSTI A TEMPO PIENO</b>	<b>MODALITA' DI COPERTURA</b>	<b>COSTO</b>
DIRIGENTE	Contabile	1	Assunzione dall'esterno	€ 59.604,82
DIRIGENTE	Tecnico	1	Assunzione dall'esterno	€ 59.604,82
D	Funzionario contabile	1	Assunzione dall'esterno	€ 33.895,02
D	Ingegnere informatico	1	Assunzione dall'esterno	€ 33.895,02
D	Funzionario amministrativo	1	Assunzione dall'esterno	€ 33.895,02
D	Tecnico	2	Assunzione dall'esterno	€ 67.790,04
D	Contabile	1	Progressione verticale	€ 33.895,02 ( assorbe capacità assunzionale ma il costo effettivo è pari a € 2.685,02)
D	Contabile	1	Assunzione categoria protetta ai sensi della L. n. 68/99	€ 33.895,02 (non incide su capacità assunzionale)

D	Amministrativo	1	Progressione verticale	€ 33.895,02 ( assorbe capacità assunzionale ma il costo effettivo è pari a € 2.685,02)
D	Tecnico	1	Assunzione categoria protetta ai sensi della L. n. 68/99	€ 33.895,02 non incide su capacità assunzionale)
C	Polizia municipale	5	Assunzione dall'esterno	€ 161.050,00
A	operatore	2	Assunzione categoria protetta ai sensi della L. n. 68/99	€ 52.639,64 (non incide su capacità assunzionale)
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>18</b>		<b>€ 520.792,18</b>
<b>Spesa effettiva (tenuto conto delle modalità di calcolo delle progressioni verticali) € 458.372,18</b>				
<b>ULTERIORI SPAZI ASSUNZIONALI UTILIZZABILI NEL 2020 € 1.287.879,86</b>				
<b>STABILIZZAZIONI EX ART. 20, COMMA 1, D.LGS. N. 75/2017 FINANZIATE CON RISORSE REGIONALI ART. 22, COMMA 3 DELLA L.R. 1/2019</b>				

CATEGORIA	PROFILO	MODALITA' DI COPERTURA	N. POSTI PART-TIME 24 ORE	COSTO
D	Funzionario direttivo amministrativo	Art. 20, comma D.lgs. 75/2017	8	€ 206.105,12
D	Funzionario direttivo Tecnico	Art. 20, comma D.lgs. 75/2017	1	€ 25.763,14
C	Istruttore	Art. 20, comma D.lgs. 75/2017	104	€ 2.233.226,32
C	Agente P.L.	Art. 20, comma D.lgs. 75/2017	13	€ 279.153,29
B	Esecutore	Art. 20, comma D.lgs. 75/2017	33	€ 644.929,23
A	Operatore	Art. 20, comma D.lgs. 75/2017	4	€ 70.186,44
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>				<b>€ 3.455.619,54</b>

Anno	Spesa per assunzioni dall'esterno (spazi assunzionali)	Spesa per stabilizzazioni (Spazi assunzionali)
2019	0	0

2020	€ 520.792,18	€ 3.455.619,54
2021	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>€ 520.792,18</b>	<b>€ 3.455.619,54</b>
	Confronto trend della spesa	
	Spesa personale di ruolo	Spesa contrattisti
2018	€ 5.833.639,72	€ 3.415.812,26
2019	€ 5.113.066,22	€ 3.375.101,60
2020	€ 4.811.692,11	€ 3.455.619,54

E quindi in totale, al netto del contributo Regionale :

Spesa 2018	Spesa 2019	Spesa 2020
€ 6.479.338,12	€ 5.718.113,86	€ 5.031.649,19

Comprendendo nell'anno 2020 la spesa di personale comprensiva delle assunzioni programmate dall'esterno, progressioni verticali e stabilizzazioni di tutto il personale a **24 ore**;

**DATO ATTO** che tale spesa risulta inferiore a quella degli ultimi tre anni ed è quindi già finanziata nell'ambito del Bilancio di Previsione autorizzatorio 2018/2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del 15.10.2019, a conferma della sua sostenibilità a regime;

- che il presente piano triennale del fabbisogno del personale dovrà aggiornarsi con cadenza annuale ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 165/2001, così come novellato dal d.lgs. n. 75/2017;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella regione Sicilia;

Vista la L.R. n. 48/91;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la L.R. n. 30/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana;

Visto l'art. 27 c. 2 della L.R. 17/3/2016 n. 3;

Vista la L.R. 27/2016;

Vista la L. 75/2017;

Vista la Circolare 3/2017 del Dipartimento Funzione Pubblica;

Visto il Decreto del 8/5/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Vista la L.R. 8 maggio 2018, n. 8

Vista la Circolare n. 16042 del 5/11/2018 della Regione Siciliana, Assessorato Autonomie Locali Funzione Pubblica,

Vista la L. 28/3/2019 n. 26 di conversione del D.L. 28/1/2019 n. 4

**Vista** la L.R. 22/2/2019 n. 1

**PROPONE DI DELIBERARE**

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- **DI APPROVARE** il calcolo delle capacità assunzionali dell'Ente per il periodo 2019/2021 determinato con riferimento ai risparmi da cessazioni e ai vincoli normativi vigenti, con distinzione della quota di capacità assunzionale destinata al reclutamento ordinario dall'esterno e della quota destinata al reclutamento speciale, in applicazione della normativa vigente volta al superamento del precariato, prevedendo le ulteriori risorse necessarie a completare il processo di stabilizzazione per tutto il personale, a valere sulle risorse regionali, come previsto all'art. 20, c. 1 e 4 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ed all'art. 26 c. 6 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8, che non concorrono al calcolo della spesa del personale.
- **DI APPROVARE**, in relazione alla capacità assunzionale calcolata, il piano triennale del fabbisogno del personale 2019 – 2021 illustrato nella premessa del presente provvedimento, nel quale sono state individuate sia le procedure esterne, sia le procedure di stabilizzazione ex art. 20 c. 1 del D. Lgs. 75/2017, sia le progressioni verticali, sia gli incrementi orari da porre in essere, tenendo conto, come indicato nella citata Circolare 3/2017 “dei limiti derivanti dalle risorse finanziarie a disposizione e delle figure professionali già presenti nella pianta organica”.
- **DI DARE ATTO** che l'attivazione delle procedure di stabilizzazione è subordinata al rispetto di tutti i vincoli imposti dalla legge per le assunzioni a qualsiasi titolo, che saranno verificati al momento della effettiva assunzione ed in particolare dei termini per l'approvazione degli strumenti finanziari (bilanci di previsione e consuntivi) (art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 a mente del quale “In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto”.
- **DI DARE ATTO** che nell'anno 2019 non sono previste assunzioni e per l'anno 2020, sono previste le seguenti assunzioni esterne/ stabilizzazioni di personale/progressioni:

PIANO TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2019/2021				
ASSUNZIONI ANNO 2019 – NESSUNA				
ASSUNZIONI ANNO 2020				
CATEGORIA	PROFILO	N. POSTI A TEMPO PIENO	MODALITA' DI COPERTURA	COSTO
DIRIGENTE	Contabile	1	Assunzione dall'esterno	€ 59.604,82
DIRIGENTE	Tecnico	1	Assunzione dall'esterno	€ 59.604,82



D	Funzionario contabile	1	Assunzione dall'esterno	€ 33.895,02
D	Ingegnere informatico	1	Assunzione dall'esterno	€ 33.895,02
D	Funzionario amministrativo	1	Assunzione dall'esterno	€ 33.895,02
D	Tecnico	2	Assunzione dall'esterno	€ 67.790,04
D	Contabile	1	Progressione verticale	€ 33.895,02 ( assorbe capacità assunzionale ma il costo effettivo è pari a € 2.685,02)
D	Contabile	1	Assunzione categoria protetta ai sensi della L. n. 68/99	€ 33.895,02 (non incide su capacità assunzionale)
D	Amministrativo	1	Progressione verticale	€ 33.895,02 ( assorbe capacità assunzionale ma il costo effettivo è pari a € 2.685,02)
D	Tecnico	1	Assunzione categoria protetta ai sensi della L. n. 68/99	€ 33.895,02 non incide su capacità assunzionale)
C	Polizia municipale	5	Assunzione dall'esterno	€ 161.050,00
A	operatore	2	Assunzione categoria protetta ai sensi della L. n. 68/99	€ 52.639,64 (non incide su capacità assunzionale)
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>18</b>		<b>€ 520.792,18</b>
<b>Spesa effettiva (tenuto conto delle modalità di calcolo delle progressioni verticali) € 458.372,18</b>				
<b>ULTERIORI SPAZI ASSUNZIONALI UTILIZZABILI NEL 2020 € 1.287.879,86</b>				
<b>STABILIZZAZIONI EX ART. 20, COMMA 1, D.LGS. N. 75/2017 FINANZIATE CON RISORSE REGIONALI ART. 22, COMMA 3 DELLA L.R. 1/2019</b>				

CATEGORIA	PROFILO	MODALITA' DI COPERTURA	N. POSTI PART- TIME 24 ORE	COSTO
D	Funzionario direttivo amministrativo	Art. 20, comma D.lgs. 75/2017	8	€ 206.105,12

D	Funzionario direttivo Tecnico	Art. 20, comma D.lgs. 75/2017	1	€ 25.763,14
C	Istruttore	Art. 20, comma D.lgs. 75/2017	104	€ 2.233.226,32
C	Agente P.L.	Art. 20, comma D.lgs. 75/2017	13	€ 279.153,29
B	Esecutore	Art. 20, comma D.lgs. 75/2017	33	€ 644.929,23
A	Operatore	Art. 20, comma D.lgs. 75/2017	4	€ 70.186,44
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>				<b>€ 3.455.619,54</b>

#### ▪ DI DARE ATTO

-che con riguardo al reclutamento di n. 5 Agenti di P.M. e alla stabilizzazione di 13 Agenti di P.M. ed alla problematica, ancora non risolta, della mancata attestazione in ordine alla eventuale presenza di vigili provinciali in soprannumero, si ritiene che la normativa regionale, che risulta vincolante in ordine alla stabilizzazione dei precari, prevedendo termini di scadenza perentori, sia da considerarsi prioritaria ed assorbente rispetto alla suddetta eventualità;

- che con successivo provvedimento verranno approvate e poste in essere tutte le misure attuative del piano di stabilizzazione di cui al presente atto;

-che l'Amministrazione si riserva di assumere a tempo indeterminato anche mediante mobilità volontaria o utilizzo graduatorie vigenti. Per il dirigente contabile e per il dirigente tecnico si riserva di effettuare l'assunzione a tempo determinato anche mediante incarico ex art. 110 c. 1 TUEL.

- che per l'anno 2019 e seguenti non è da prevedere alcuna spesa aggiuntiva nel bilancio comunale per le stabilizzazioni del personale contrattista, considerato che a seguito della stabilizzazione, la Regione Siciliana, con L.R. n. 27/2016, ha assunto l'impegno di contribuire per l'intera durata della vita lavorativa dello stesso al pagamento della retribuzione di ogni precario stabilizzato, erogando agli enti locali lo stesso contributo finanziario garantito fino al 2015 ed assicurando la copertura finanziaria, dall'anno 2019 e fino all'anno 2038, che risulta nell'apposito capitolo 215754 "Fondo per garantire i percorsi di stabilizzazione e le misure di fuoriuscita dei soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 3 della L.R. n. 27/2016" – della Rubrica del Dipartimento del Bilancio e tesoro.

- che le assunzioni esterne, le stabilizzazioni, le progressioni verticali e gli incrementi orari previsti nel triennio non comportano maggiori spese in bilancio in quanto ampiamente compensate dalle cessazioni previste, come evidenziato nelle nuove dotazioni organiche 2019, 2020 e 2021 sopra riportate, per cui la spesa del personale registra comunque una significativa riduzione rispetto al valore medio della spesa del personale rilevabile dai rendiconti del triennio 2011, 2012 e 2013, pari ad € 9.411.187,33, che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 bis del dl D.L. 24/6/2014 n. 90, costituisce il limite di spesa del personale da rispettare, da parte degli enti, ai fini del piano delle assunzioni;

- che la spesa del personale, comprensiva delle assunzioni previste e tenendo conto delle cessazioni, nell'anno 2020, pari ad € 5.031.649,19 risulta notevolmente inferiore al valore medio della spesa del personale rilevabile dai rendiconti del triennio 2011, 2012 e 2013, pari ad € 9.411.187,33, che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 bis del dl D.L. 24/6/2014 n. 90, costituisce il limite di spesa del personale da rispettare, da parte degli enti, ai fini del piano delle assunzioni. Si precisa, peraltro, che l'importo dei € 2.770.113,86, derivante da finanziamenti erogati dalla Regione Siciliana, non concorre

al calcolo della spesa del personale, ai sensi dell'art. art. 3 comma 2, L.R. 27/2016 ed ai sensi dell'art. 20 comma 4 del D.Lgs. n. 75/2017,

- **DI DARE ATTO** che le assunzioni previste nel piano delle assunzioni 2019, 2020 e 2021 sono subordinate:
  - alla approvazione dei bilanci di previsione dell'anno di competenza (bilancio 2019/2021 per le assunzioni 2019, bilancio 2020/2022 per le assunzioni 2020, bilancio 2021/2023 per le assunzioni 2021), e dei bilanci consuntivi e consolidati degli anni immediatamente precedenti;
  - alla conferma del rispetto del saldo di finanza pubblica 2018 (e successivi), come da certificazioni ufficiali;
  - al pieno rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di spesa di personale e di stabilizzazione del personale a tempo determinato;
  - alla compatibilità finanziaria del piano con le risorse di bilancio disponibili nell'anno delle assunzioni.
- **DI DARE ATTO** che con l'entrata in vigore della L.R. n. 27/2016, la Regione Siciliana ha assunto l'impegno di contribuire per tutta la durata della vita lavorativa al pagamento della retribuzione di ogni precario stabilizzato, erogando agli enti locali lo stesso contributo finanziario garantito fino al 2015, e che, pertanto, la copertura finanziaria, dall'anno 2019 e fino all'anno 2038, relativa all'erogazione del contributo di cui all'art. 3 comma 6 della citata L.R. 27/2016, risulta nell'apposito capitolo 215754 "Fondo per garantire i percorsi di stabilizzazione e le misure di fuoriuscita dei soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 3 della L.R. n. 27/2016" – della Rubrica del Dipartimento del Bilancio e tesoro.
- **DI DARE ATTO** che l'elevamento dei limiti assunzionali ordinari secondo la disciplina derogatoria dell'art. 20 comma 3 del D. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, pari ad €. **512.908,33**, calcolata in misura corrispondente all'ammontare medio nel triennio 2015/2017, che l'Ente è in grado di sostenere a regime per la sussistenza delle risorse finanziarie come sopra evidenziate, comporta la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.”;
- **DI DARE ATTO** che il presente piano è stato predisposto nel pieno rispetto del Decreto del 8/5/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, pubblicato nella GURI Serie Generale n. 73 del 27/7/2018, in cui state dettate le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche.
- **DI PRECISARE** che l'art. 1, comma 13, della L.R. 16 dicembre 2018, n. 24, così come confermato dalla Circolare n. 18 del 24/12/2018 della Regione Siciliana, Assessorato Autonomie locali e Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, avente ad oggetto "Differimento termine per le stabilizzazioni dei lavoratori a tempo determinato" ha differito, per gli enti che non hanno provveduto all'approvazione dei documenti contabili, il termine del 31 dicembre 2018 per avviare le procedure di stabilizzazione dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 6, **al 31/12/2019**, fermo restando il limite di spesa quantificato al comma 21 dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27. La suddetta norma ha inoltre previsto che "Nelle more della definizione delle procedure di stabilizzazione, gli enti sono autorizzati a prorogare i rapporti di lavoro". –
- **DI DARE ATTO** che il Comune di Milazzo, rientrando nel campo di previsione della suddetta norma regionale, considerato che non ha potuto avviare nell'anno 2018 le procedure di stabilizzazione da destinate al personale precario e previste nel piano triennale dei fabbisogni del personale 2017/2019, in quanto non aveva approvato entro i termini il bilancio di previsione 2018/2020, ha proceduto, con deliberazione di G.C. n. 191 del 31.12.2018, trasmessa all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, alla proroga, dei relativi

contratti fino al 31/12/2019, riservandosi l'avvio delle procedure di stabilizzazione e la definizione entro il 31/12/2019;

- **DI DARE ATTO**, pertanto, che il presente provvedimento costituisce formale avvio delle procedure di stabilizzazione relative a n. 162 lavoratori con contratto a tempo determinato, ex L.R. 85/95 e s.m.i. ex L.R. 21/03 e s.m.i. in atto in servizio presso il Comune di Milazzo;
- **DI TRASMETTERE** il presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti per la certificazione prevista all'art. 20 comma 3 del D. Lgs. 75/2017;
- **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 27 c. 2 della L.R. 17/3/2016 n. 3 il presente provvedimento sarà trasmesso entro quindici giorni dall'approvazione all'Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica;
- **DI DEMANDARE** al Responsabile del I Settore ogni adempimento conseguente;
- **DI DICHIARARE** con separata votazione l'atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 44/91 s.m.i.



**PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO**  
(Art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere *favorevole*

Milazzo, li *23.12.2019*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE del SETTORE



---

**PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE**  
(Art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere *favorevole*

Milazzo, li *23.12.2019*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE del SETTORE





# Comune di Milazzo

Città Metropolitana di Messina

## Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 50 del 24/12/2019

Il 24 Dicembre 2019 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Milazzo nelle persone dei Sigg.ri

- Dott. Ginevra Fabio Michele - Presidente
- Dott. Franco Amata - Componente
- Dott. Carmelo Marisca - Componente.


Il Collegio prende in esame la proposta di deliberazione della G.M. n.155 del 23.12.2019 avente ad oggetto: **“Approvazione del Piano delle assunzioni 2019/2021”**.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, in merito alla proposta di Determinazione della Giunta Comunale, avente per oggetto “Piano delle assunzioni 2019/2021”,

VISTO

- l'art.39, comma 1, legge 27/12/1997, n. 449 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12/3/1999, n. 68 (categorie protette);

- l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 estende il suddetto obbligo di programmazione triennale agli EE.LL., finalizzato altresì alla riduzione programmatica delle spese del personale;

  
1 el

- l'art. 19, comma 8, legge 28/12/2001, n.448 fa obbligo agli organi di revisione contabile di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del citato principio di riduzione complessiva della spesa;
- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 75/2017 stabilisce che la dotazione organica è la somma del personale in servizio e di quello di cui è programmata l'assunzione, nel rispetto delle capacità assunzionali;
- l'art. 1 comma 221 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha previsto che le Regioni e gli Enti Locali debbano provvedere alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni;
- l'art. 3 comma 1 della L.R. 29/12/2016 n. 27 ha previsto la possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato i cui costi complessivi annui, nonché gli aspetti connessi all'inquadramento giuridico ed economico sono uguali a quelli relativi ai contratti a tempo determinato in essere al 31/12/2015;
- l'art. 3, commi 6 e 10, della L.R. n. 27 del 29/12/2016 ha riconosciuto, per gli Enti che provvedono all'assunzione dei soggetti inseriti nell'elenco di cui all'art. 30, co.1. della L.R. n. 5/2014, un contributo per l'intera durata del rapporto di lavoro nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'Ente nell'anno 2015, parametrato in base ai soggetti assunti;
- l'art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, volto al superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, dispone quanto segue:
  - Comma 1. "Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni".



- l'art. 26, comma 6, della L.R. n. 8/2018 ha previsto che: "gli Enti Locali, in conformità a quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 75/2017, provvedono ad avviare, entro il 31/12/2018, le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato anche part-time, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31/12/2015..."

- l'art. 22, comma 2, della L.R. n. 1 del 22/02/2019 dispone che le procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 27/2016 e dell'art. 26, comma 6, della L.R. n. 8/2018, "sono da intendersi ... procedure di reclutamento straordinario volte al superamento del precariato storico, che prescindono dalle procedure rivolte all'esterno e sono interamente riservate ai soggetti richiamati nel medesimo art.26";

- l'art. 22, comma 3, della L.R. n. 1 del 22/02/2019 prevede che il reclutamento con le procedure di cui alla LR. 21/12/1995 n. 85, LR. 14/04/2006, n. 16, alla LR. 29/12/2003 n. 21 e alla LR. 31/12/2007, n. 27 è requisito utile ai fini dell'applicazione dell'art. 20, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75."

- l'art. 22, comma 15, del D.Lgs. 75/2017 prevede disposizioni sulle progressioni di carriera e, in particolare la possibilità per il triennio 2018/2020 di bandire concorsi interamente riservati al personale dell'Ente nel tetto del 20% dei posti messi a concorso per ogni categoria;

- La nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze — Ufficio del coordinamento Legislativo con la quale non è stato fatto alcun rilievo all'art. 22 della L.R. n. 1/2019;

- L'art. 14 bis del D.L. n. 4 del 28/01/2019, convertito in legge n. 26 del 30/03/2019 ha previsto:

- la modifica dell'art. 3 comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come di seguito indicato : " A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente. L'art. 76, comma 7, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2 bis, del citato D.L. n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti";

- l'inserimento del comma 5 — sexies. "per il triennio 2019 — 2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le Regioni e gli Enti

Locali possono computare, ai fini delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.”:

- L'art. 3, del D.L. 90/2014 ha previsto che le possibilità di assunzione, a decorrere dall'anno 2019 sono fissate nel tetto del 100% dei risparmi del personale cessato nell'anno precedente. Lo stesso tetto opera anche allo stato attuale della normativa anche per gli anni successivi, quindi con riferimento all'arco temporale di cui al presente provvedimento per gli anni 2020 e 2021.

### DATO ATTO

che:

- il comune di Milazzo ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con deliberazione consiliare n. 101 dell'8 novembre 2016 ed ha approvato, con deliberazione consiliare n. 13 del 28 febbraio 2018, il bilancio stabilmente riequilibrato riferito all'esercizio finanziario 2015;


- che con deliberazione della G.M. n. 193 del 15/11/2018 l'ente ha provveduto, ai sensi dell'art. 259, comma 6, del d.lgs. n. 267/00, alla rideterminazione della dotazione organica nel rispetto del parametro medio dipendenti/popolazione di 1/146, fissato - per il triennio 2017/2019 - con Decreto del Ministero dell'Interno del 14.04.2017, per i comuni appartenenti alla fascia demografica (da 20.000 a 59.999 abitanti) - nella quale è ricompreso il Comune di Milazzo;

- detta dotazione, così come rideterminata nella consistenza complessiva di n. 218 posti a tempo pieno, di cui 5 posizioni dirigenziali, n. 7 in cat. D3, n. 34 in cat. D, n. 90 in cat. C, n. 19 in cat. B3, n. 15 in cat. B e n. 38 in cat. A - con un costo teorico complessivo, al netto del salario accessorio, di € 6.640.665,20 -, è stata approvata dalla Commissione per la Stabilità finanziaria degli enti locali (c.d. COSFEL) nella seduta del 21 novembre 2017;

- a mente dell'art. 267 del d.lgs. n. 267/00, per la durata del risanamento, come definita dall'art. 265 del predetto decreto, la dotazione organica rideterminata ai sensi dell'art. 259 non può essere variata in aumento;

- con Deliberazione n.110 del 15.10.2019 del Consiglio Comunale l'Ente ha approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 ed il D.U.P.

### CONSIDERATO

4  


che il richiamato art. 6 del Decreto Legislativo 165/2001, come modificato dall'art. 4 del Decreto legislativo 75/2017:

- ha introdotto il superamento del tradizionale concetto di "dotazione organica" che, come indicato nelle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Pubbliche Amministrazioni" emanate dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e pubblicate sulla GU n. 173 del 27/07/2018, si sostanzia ora in un valore finanziario che non può essere superiore alla spesa massima sostenibile calcolata in base alla vigente normativa. Detta spesa massima, per gli Enti Locali, è pari alla spesa di personale media sostenuta dall'ente nel triennio 2011-2013 ex art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per gli enti in dissesto, inoltre, - stante il disposto di cui al richiamato art. 267 del d.lgs. n. 267/00 - deve ritenersi sussistente l'ulteriore limite dato dalla consistenza numerica della dotazione organica, così come rideterminata ex art 259 del citato d.lgs. n. 267/00, che non può essere variata in aumento per tutta la durata del risanamento;

- ha previsto una nuova metodologia nella definizione dei piani di fabbisogno, finalizzata - in coerenza con la programmazione dell'ente complessivamente intesa e con le citate linee di indirizzo - ad ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e a perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;

- ha previsto, al comma 6, che le amministrazioni pubbliche che non provvedono all'approvazione del piano dei fabbisogni di personale redatto in conformità alla nuova disciplina legislativa ed alle relative Linee Guida emanate dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, non possono assumere nuovo personale;

- che il personale a tempo indeterminato in servizio presso il Comune di Milazzo, dal gennaio 2010 al 1° settembre 2019, a seguito delle cessazioni di numerosi dipendenti si è ridotto di n. 105 dipendenti ed attualmente consta di complessive 122 unità, con un'età media di 58 anni;

- che il numero del personale a tempo indeterminato in servizio, posto in relazione al numero di abitanti del comune di Milazzo (31.882 al 31/12/2015), esprime il rapporto di 1/288 ben al di sotto di quello di 1/146 previsto, per il triennio 2017/2019, dal Decreto del Ministero dell'Interno del 14.04.2017 per gli enti in dissesto appartenenti alla fascia demografica (da 20.000 a 59.999 abitanti) di appartenenza dell'ente;

5  
el

- che, anche sulla scorta dei fabbisogni segnalati dai Dirigenti dell'ente, risultano gravi carenze in tutte le categorie e profili professionali, con particolare riferimento alle figure di tecnici, contabili, agenti della polizia municipale, assistenti sociali e operatori comuni, e che conseguentemente non si rilevano situazioni di soprannumero.

#### DATO ATTO

che:

- ex art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, la spesa media sostenuta nel triennio 2011/2013, calcolata al netto delle componenti escluse, risulta essere la seguente:

Spesa 2011	Spesa 2012	Spesa 2013	Spesa media
€ 9.905.417,00	€ 9.311.655,00	€ 9.016.490,00	€ 9.411.187,33

- il Comune di Milazzo ha rispettato il parametro di cui al comma 557 - quater dell'art. 1 della L. n. 296/2006, in quanto ha registrato nel 2018 una spesa, calcolata al netto delle componenti escluse, inferiore a quella media sostenuta nel triennio 2011/2013;

#### CONSIDERATO

che:

- alla luce della vigente normativa e dei predetti orientamenti formulati sul punto dalla Corte dei Conti, gli spazi assunzionali utilizzabili nel triennio 2019/2021 sono i seguenti:

Annualità	Risparmi da cessazione anno precedente (al netto delle cessazioni delle categorie protette)	Percentuale utile	Spazi e resti assunzionali
2015	€ 258.802,29	60%	€ 155.281,37
2016	€ 135.773,47	25%	€ 33.943,36
2017	€ 149.369,86	75%*	€ 112.027,39 Art 1 c 228 L 208/2015 Art 3 c 5 DL 90/2014 così come modificato dall'art 22 c 2 DL 50/2017

*Handwritten signature*

			che modifica le parole " i comuni sino a 10.000 in comuni superiori a 1000 abitanti
2018	€ 382.363,83	75% *	€ 286.772,87 Rif norm: come sopra
2019	€ 362.578,64	100%	€ 362.578,64 Mantenendo neutra l'assunzione e la cessazione di un dirigente avvenuta nell'anno 2018
2020	€ 346.704,3	100%	€ 1.044,025,74 cessati 2019 + cessati anno in corso di assunzione 2020 solo limiti di età

(la spesa del Dirigente contabile assunto nel 2017 e cessato nel 2018 è considerata neutra)

Per un totale di capacità assunzionale ordinaria pari a € 1.805.404,64, tenendo conto che:

- Per gli anni 2017 e 2018, la percentuale di turn over è innalzata al 75%, ai sensi del secondo periodo dell'art. 1, comma 228, L. 208/2015. Tale innalzamento è consentito per il Comune di Milazzo in quanto, come già evidenziato, il rapporto dipendenti/popolazione è inferiore a "1/146", ovvero al rapporto dipendenti/popolazione fissato, per il triennio 2017/2019 per i Comuni della fascia demografica cui appartiene il Comune di Milazzo, ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno del 10 aprile 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 94 del 22 aprile 2017;

- i resti da capacità assunzionale 2015 (cessazioni 2014) e da capacità assunzionale 2016 (cessazioni 2015) restano vincolati ai fini del riassorbimento del personale posto in mobilità nell'ambito delle procedure di cui alla L.R. 4 agosto 2015, n.15 e s.m.i., in base alle previsioni dell'art. 2 della L.R. 27/2016:

- detta riserva risulta suffragata da quanto indicato nella circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 1/2015 e chiarito in sede nomofilattica dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, nel parere n. 26/2015/QMIG.

DATO ATTO

Handwritten signature and initials, possibly 'E1', located in the bottom right corner of the page.

- che non sono state ancora definite le procedure di reclutamento, già previste nel programma annuale delle assunzioni relativo al 2017, di n. 3 lavoratori disabili o appartenenti alle categorie protette (1 cat D con profilo professionale "istruttore Direttivo Tecnico" e di n. 2 cat. A con profilo professionale di "Operatore Generico") secondo gli obblighi stabiliti dagli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

- che con nota prot. n. 1949 del 9 maggio 2018, il Dipartimento Regionale Lavoro dell'Assessorato Regionale, ha comunicato che dall'esame del prospetto informativo presentato dall'ente in data 31/01/2018, questo comune è tenuto ad assumere, ai sensi della L. n. 68/1999, un numero complessivo di 4 disabili, ovvero un'unità in più rispetto alle tre già previste per programma dei fabbisogni riferito al precedente triennio;

#### VISTI

- l'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017 che consente alle pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, di elevare, ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale - ai soli fini dell'assunzione del personale precario in servizio presso gli enti e in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 20 -, "gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.";

- l'ulteriore disciplina prevista dall'art. 20, c. 4 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che prevede che "omissis.. Le regioni a statuto speciale, nonché gli enti territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse, appositamente individuate con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Ai fini del rispetto delle

8  
PI  
er

disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. gli enti territoriali delle predette regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalle regioni ai sensi del periodo precedente. I predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal presente articolo;

- l'art. 3 comma 10 della L.R. n. 27/2019, che prevede che la Regione garantisce la copertura finanziaria delle spese per la stabilizzazione dei precari. Al riguardo la Regione Siciliana, con Circolare n. 16042 del 5/11/2018 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, ha precisato che la suddetta copertura finanziaria viene assicurata come di seguito specificato:

a) in parte dal Fondo specifico istituito dall'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., che assegna agli enti sulla base del contributo concesso dalla Regione alla data del 31/12/2013 per ogni singolo lavoratore, nel limite delle risorse stanziato; si tratta di Fondo straordinario per compensare gli effetti derivanti dall'abrogazione delle norme indicate al comma 6 del medesimo articolo, da ripartire con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie sociali ed il lavoro, previo parere della Conferenza Regione – Autonomie locali; al riguardo si precisa che il bilancio di previsione della regione Siciliana, per gli esercizi finanziari 2017-2018 ha determinato uno stanziamento pari ad € 182.030.000,00;

b) per la restante parte (cd. quota complementare rispetto alla spesa originariamente a carico degli enti) si provvede:

– per i comuni a valere sulle assegnazioni annuali regionali (art. 6 comma 1 della L.R. n. 5/2014); pertanto, in sede di riparto delle assegnazioni annuali di parte corrente per i comuni, l'Amministrazione regionale deve provvedere a vincolare una parte delle assegnazioni annuali all'integrazione della copertura finanziaria per il pagamento delle spese derivanti dai contratti a tempo determinato prorogati dagli enti...omissis”.

#### CONSIDERATO

che possono essere utilizzate per i processi di stabilizzazione ex art. 20 c. 1 e 2 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, le seguenti ulteriori risorse aggiuntive:

9  
el

- € 2.638.113,86 pari al contributo erogato al Comune di Milazzo dalla Regione Siciliana per l'anno 2019 DDG 525/S.2 del 10.12.2019 (Fondo straordinario per compensare gli squilibri finanziari delle Autonomie Locali derivanti dall'abrogazione delle norme recanti misure in favore dei lavoratori socialmente utili, nonché per le misure di stabilizzazione di cui all'art. 3 della L.R. n. 27/2016, cd. Fondo straordinario precari);
- € 132.000,00 ex art 12 L.R. 13/09;
- € 512.908,83 quali sorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017.

VISTA

la Circolare n. 16042 del 5/11/2018 della Regione Siciliana che, illustrando le modalità applicative dell'art. 26 della L.R. 8 maggio 2018 n. 8, con particolare riferimento al comma 8 precisa la provenienza e la durata della copertura finanziaria delle spese relative alla proroga o alla stabilizzazione dei precari (Fondo delle Autonomie Locali + quota complementare, dal 2019 al 2038).

Considerato che i tempi tecnici e la mancanza dei documenti contabili non consentono nell'anno 2019 alcuna assunzione, per l'anno 2020 potranno essere destinate ad assunzioni le risorse complessivamente calcolate come dal seguente prospetto:

Capacità assunzionale ordinaria	€ 1.805.404,64
Cap. assunzionale ulteriore a valere su finanziamenti regionali (solo stabilizzazioni):	
Fondo straordinario precari	€ 2.638.113,86 + € 132.000,00
Art 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017	€ 512,908,83



TOTALE stabilizzazioni	€ 3.283.022,69
------------------------	----------------

VISTO

- l'art. 26 della L.R. n. 8 dell'8/5/2018, recante "norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali a mente", a mente del quale:

- "5. Per le finalità inerenti al superamento del precariato, per il triennio 2018- 2020, è altresì utilizzabile la spesa di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, calcolata in misura corrispondente alla media del triennio 2015-2017 e, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al calcolo della spesa per il personale, al netto del contributo erogato dalla Regione, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40 bis, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.";
- "6. Ferme restando le norme di contenimento della spesa del personale, limitatamente alle risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 (...), gli enti locali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, provvedono ad avviare, entro il 31 dicembre 2018, le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato anche part-time, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente a valere sulle risorse regionali richiamate nel presente articolo, mediante le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, interamente riservate ai medesimi.";

RITENUTO

che la programmazione del fabbisogno di personale nel triennio 2019, 2020 e 2021 possa configurarsi come segue:

PIANO TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2019/2021				
ASSUNZIONI ANNO 2019 - NESSUNA				
ASSUNZIONI ANNO 2020				
CATEGORIA	PROFILO	N. POSTI A TEMPO PIENO	MODALITA' DI COPERTURA	COSTO
DIRIGENTE	Contabile	1	Assunzione dall'esterno	€ 59.604,82
DIRIGENTE	Tecnico	1	Assunzione dall'esterno	€ 59.604,82
D	Funzionario contabile	1	Assunzione dall'esterno	€ 33.895,02
D	Ingegnere informatico	1	Assunzione dall'esterno	€ 33.895,02
D	Funzionario amministrativo	1	Assunzione dall'esterno	€ 33.895,02
D	Tecnico	2	Assunzione dall'esterno	€ 67.790,04
D	Contabile	1	Progressione verticale	€ 33.895,02 (assorbe capacità assunzionale ma il costo effettivo è pari a € 2.685,02)
D	Contabile	1	Assunzione categoria protetta ai sensi della L. n. 68/99	€ 33.895,02 (non incide su capacità assunzionale)
D	Amministrativo	1	Progressione verticale	€ 33.895,02 (assorbe capacità assunzionale ma il costo effettivo è pari a € 2.685,02)
D	Tecnico	1	Assunzione categoria protetta ai sensi della L. n. 68/99	€ 33.895,02 non incide su capacità assunzionale)

C	Polizia municipale	5	Assunzione dall'esterno	€ 161.050,00
A	operatore	2	Assunzione categoria protetta ai sensi della L. n. 68/99	€ 52.639,64 (non incide su capacità assunzionale)
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		18		€ 520.792,18
Spesa effettiva (tenuto conto delle modalità di calcolo delle progressioni verticali)				€ 458.372,18
<b>ULTERIORI SPAZI ASSUNZIONALI UTILIZZABILI NEL 2020</b>				<b>€ 1.287.879,86</b>

STABILIZZAZIONI EX ART. 20, COMMA 1, D.LGS. N. 75/2017 FINANZIATE CON RISORSE REGIONALI ART. 22, COMMA 3 DELLA L.R. 1/2019				
CATEGORIA	PROFILO	MODALITA' DI COPERTURA	N. POSTI PART-TIME 24 ORE	COSTO
D	Funzionario direttivo amministrativo	Art. 20, comma D.lgs. 75/2017	8	€ 206.105,12
D	Funzionario direttivo Tecnico	Art. 20, comma D.lgs. 75/2017	1	€ 25.763,14
C	Istruttore	Art. 20, comma D.lgs. 75/2017	104	€ 2.233.226,32
C	Agente P.L.	Art. 20, comma D.lgs. 75/2017	13	€ 279.153,29
B	Esecutore	Art. 20, comma D.lgs. 75/2017	33	€ 644.929,23
A	Operatore	Art. 20, comma D.lgs. 75/2017	4	€ 70.186,44
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>				<b>€ 3.455.619,54</b>

Anno	Spesa per assunzioni dall'esterno (spazi assunzionali)	Spesa per stabilizzazioni (spazi assunzionali)
2019	0	0
2020	€ 520.792,18	€ 3.455.619,54
2021	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>€ 520.792,18</b>	<b>€ 3.455.619,54</b>

CONFRONTO TREND DELLA SPESA		
	Spesa personale di ruolo	Spesa contrattisti
2018	€ 5.833.639,72	€ 3.415.812,26
2019	€ 5.113.066,22	€ 3.375.101,60
2020	€ 4.811.692,11	€ 3.455.619,54

In totale, al netto del contributo Regionale, la Spesa di Personale si riduce come dal seguente prospetto:

Spesa 2018	Spesa 2019	Spesa 2020
€ 6.479.338,12	€ 5.718.113,86	€ 5.031.649,19

Comprendendo nell'anno 2020 la spesa di personale comprensiva delle assunzioni programmate dall'esterno, progressioni verticali e stabilizzazioni di tutto il personale a 24 ore.

#### DATO ATTO

che:

- tale spesa risulta inferiore a quella degli ultimi tre anni ed è quindi già finanziata nell'ambito del Bilancio di Previsione autorizzatorio 2018/2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del 15.10.2019, a conferma della sua sostenibilità a regime;
- il presente piano triennale del fabbisogno del personale dovrà aggiornarsi con cadenza annuale - ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 165/2001, così come novellato dal d.lgs. n. 75/2017;

#### VISTI

- il parere favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto rilasciato il 23.12.2019 dal Dirigente del I° Settore "Affari Generali e Politiche Sociali";
- il parere favorevole sulla regolarità contabile dell'atto rilasciato il 23.12.2019 dal Dirigente del II° Settore f.f. "Servizi Finanziari".

Tutto ciò premesso, il Collegio dei Revisori dei Conti

ESPRIME

per quanto di sua competenza , PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto : "Programma triennale dei fabbisogni di personale 2019 / 2021 " .

il Collegio dei Revisori dei Conti

INVITA

L'Ente a comunicare la deliberazione della Giunta Comunale, non appena approvata, ai Capi Settore, alle R.S.U. ed alle OO.SS. di comparto.

Si dispone la trasmissione del presente verbale al Sindaco, al Segretario Generale e ai Dirigenti del I° e del II° Settore.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Presidente


Dott. Ginevra Fabio Michele



---


Il Componente

Dott. Francesco Amata



Il Componente

Dott. Carmelo Marisca









Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 Marzo 1963 n°16, viene sottoscritto come segue:


L'Assessore anziano



IL PRESIDENTE



Il Segretario Generale



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 21)

è stata affissa all'albo pretorio comunale il 27/12/2019 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n.44 e successive modifiche ed integrazioni

**E DIVENUTA ESECUTIVA**

- il giorno \_\_\_\_\_, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).
- il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Milazzo, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento \_\_\_\_\_

Milazzo, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'U.O.